



Comune di Carcare

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI
ALLOGGI NELLA DISPONIBILITA' DEL COMUNE PER EMERGENZA ABITATIVA**

Approvato con Delibera C.C. 73 del 12 novembre 2003

INDICE

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	1
ART. 2 DESTINATARI	2
ART. 3 DETERMINAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA.....	2
ART. 4 FORMAZIONE GRADUATORIA	3
ART. 5 MODALITA' E CONDIZIONI PER LA ASSEGNAZIONE	3
ART.6 DURATA DELLE ASSEGNAZIONI IN USO TEMPORANEO.....	4
ART. 7 CANONE DI CONCESSIONE.....	4
ART. 8 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	4
ART. 9 CONDIZIONI RISOLUTIVE DELLA ASSEGNAZIONE IN USO TEMPORANEO.....	5
ART. 10 DOCUMENTAZIONE	5
ART. 11 CONTROLLI E SANZIONI	5
ART. 12 ABROGAZIONE.....	6
ART. 13 ENTRATA IN VIGORE.....	6
ART. 14 NORMA TRANSITORIA E FINALE.....	6

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di assegnazione degli alloggi di Via Colombo N. 9 che si trovano nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale (in proprietà) destinati ad uso temporaneo per fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa di quei nuclei familiari in condizioni socio-economiche disagiate.

Il servizio di emergenza abitativa sarà gestito per la parte amministrativa, dall'Area Servizi Sociali.

ART. 2 DESTINATARI

All'assegnazione potranno concorrere i cittadini che si trovano nelle seguenti condizioni: essere residenti da almeno un anno sul territorio comunale, dalla data di presentazione della domanda, salvo deroghe concesse dalla giunta comunale;

- non titolarità da parte di tutti i componenti il nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su alloggio situato in ogni parte del territorio nazionale;
- di non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- di avere una situazione economica non superiore alla IV fascia della tabella n. 1 di cui al presente regolamento;
- di non avere parenti tenuti agli alimenti (art.433 del Codice civile) in grado di poter intervenire per fronteggiare l'emergenza abitativa;
- di essere in condizioni di autosufficienza psico-fisica nel caso di persone singole richiedenti l'alloggio

inoltre devono trovarsi in una delle seguenti situazioni:

- a) provvedimento esecutivo di sfratto;
- b) calamità naturali che abbiano provocato la perdita dell'unica abitazione;
- c) condizione di grave degrado dell'abitazione di residenza dichiarata antigenica o inabitabile dai competenti organi;
- d) situazioni che rientrino in un programma di sostegno e di riabilitazione del servizio sociale professionale.

Ai fini del presente regolamento si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano nel suo stato di famiglia anagrafico al momento della domanda di assegnazione. I requisiti debbono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio e debbono permanere in costanza del rapporto, pena la revoca dell'assegnazione.

I requisiti sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex art. 47 e 3, comma 2 , dei DPR n. 445 /2000, la cui veridicità sarà oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale attraverso gli organi statali competenti e la Guardia di Finanza.

ART. 3 DETERMINAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA

La determinazione della situazione economica degli utenti da considerare ai fini dell'assegnazione di cui al presente regolamento è costituita dal valore dell'I.S.E.E. determinato dall'I.N.P.S.

Nel caso in cui nel nucleo familiare del richiedente siano presenti percettori di pensioni d'invalidità civile e/o indennità d'accompagnamento, l'importo derivante da tali benefici, riferito all'anno precedente alla data di presentazione della domanda, verrà sommato al sopraindicato valore I.S.E.E. nella misura del 50% riparametrato sul valore della scala di equivalenza di cui all'attestazione I.S.E.E. medesima.

Parimenti nel caso in cui nel nucleo familiare del richiedente siano presenti percettori di pensioni di categoria P.S./assegno sociale e/o altri emolumenti non conteggiati nel calcolo I.S.E.E., l'importo derivante da tali benefici, riferito all'anno precedente alla data di presentazione della domanda, verrà sommato al sopraindicato valore I.S.E.E. riparametrato sul valore della scala di equivalenza di cui all'attestazione I.S.E.E. medesima.

ART. 4 FORMAZIONE GRADUATORIA

L'assegnazione degli alloggi, in presenza di richieste superiori alla disponibilità, avverrà in base ad una graduatoria che sarà formata sulla base di punteggi di seguito indicati:

1. Reddito del nucleo familiare, risultante dall'ISEE (1° Fascia) **punti 3**
2. Soggetti facenti parte del nucleo familiare, che abbiano compiuto il 18° anno di età o che non abbiano superato il 65° anno di età al momento della domanda, affetti da menomazione di qualsiasi tipo che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa, certificata da parte delle Autorità competenti:
superiore a 2/3 (66%): **punti 1**
pari al 100%: **punti 2**
3. Soggetti facenti parte del nucleo familiare che non abbiano compiuto il 18° anno di età al momento della domanda siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 2 , comma 2', della Legge 30 Marzo 1971, n. 118 o che abbiano superato il 65° anno di età alla data della domanda siano riconosciuti invalidi ai sensi del Decreto Legislativo 23 Novembre 1988, n. 509, certificata da parte delle Autorità competenti: **punti 2**
4. Per ciascun figlio da 0 a 14 anni: **punti 2**
5. Per ciascun figlio da 14 a 18 anni: **punti 1**
6. Nucleo familiare composto da una persona con figli a carico: **punti 2**
7. Richiedente che abbia superato il 65° anno di età, anche con eventuali minori a carico di cui ai precedenti punti 4 e 5 : **punti 3**
8. Nucleo familiare composto da 5 o più persone: **punti 2**
9. Provvedimento di sfratto esecutivo cori data certa e definitiva: **punti 5**
10. Provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con l'obbligo di rilascio dell'alloggio : **punti 5**
11. Notifica di ordinanza di sgombero: **punti 5**
12. Abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione: **punti 5**
13. Valutazione da parte dei Servizi Sociali sulla base di ulteriori elementi di disagio oggettivamente rilevati: **punti da 1 a 5**

ART. 5 MODALITA' E CONDIZIONI PER LA ASSEGNAZIONE

- I. Le domande di ammissione vanno presentate all'Amministrazione comunale. La relativa istruttoria, affidata per la parte di competenza ai Servizi Sociali, dovrà essere ultimata non oltre trenta giorni dalla presentazione, salvo minor ragionevole tempo nei casi d'urgenza.
2. I beneficiari sottoscrivono con l'Amministrazione apposito contratto (atto d'impegno) che definisce gli obblighi delle parti e le modalità e le condizioni della assegnazione e della eventuale risoluzione.
3. Il contratto deve prevedere espressamente l'obbligo per il beneficiario della presentazione della domanda per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica al primo bando utile, pena la revoca dell'assegnazione.
4. I beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione delle proprie condizioni economico-sociali e familiari e a documentare all'ufficio Servizi Sociali, la sussistenza delle condizioni che hanno dato diritto all'assegnazione, pena la revoca dell'assegnazione stessa.
5. Il contratto dovrà prevedere l'espressa facoltà del Comune mediante l'ufficio Servizi Sociali, coadiuvato dalla Polizia Municipale, procede alla verifica del mantenimento delle condizioni richieste per avere diritto alla concessione dell'unità abitativa.
6. Il contratto dovrà prevedere l'espressa riserva per l'Amministrazione Comunale, in caso di necessità e in relazione alla tipologia degli appartamenti, alla composizione e allo stato di disagio

sociale dei nuclei familiari che ne facciano richiesta, di rideterminare le assegnazioni effettuate, disponendo il passaggio dei nuclei familiari beneficiari a sistemazioni abitative diverse.

In caso di rifiuto da parte del nucleo familiare si procederà alla revoca dell'assegnazione.

7. In casi di particolare emergenza, e per limitati periodi di tempo, si possono disporre le assegnazioni dello stesso alloggio in regime di coabitazione a due nuclei familiari.

In caso di rifiuto alla coabitazione, si procederà alla revoca dell'assegnazione del nucleo familiare già assegnatario dell'alloggio e alla decadenza del diritto di assegnazione anche su altro alloggio, che eventualmente si renda disponibile, per l'altro nucleo familiare.

8. La concessione temporanea in uso delle unità abitative verrà effettuata mediante deliberazione della Giunta Comunale.

9. L'assegnatario dovrà occupare l'alloggio assegnato entro 15 giorni dall'assegnazione, pena la revoca dell'assegnazione stessa, salvo motivi sopraggiunti indipendenti dalla volontà dell'assegnatario.

ART.6 DURATA DELLE ASSEGNAZIONI IN USO TEMPORANEO

Gli alloggi vengono assegnati per il tempo strettamente necessario a fronteggiare le condizioni di emergenza abitativa e comunque con durata non superiore a mesi sei dalla data di assegnazione dell'alloggio.

Qualora al termine del suddetto periodo, le condizioni del nucleo familiare dovessero permanere nelle condizioni di disagio di cui all'art. 2 e non siano giacenti nuove domande di assegnazione effettivamente aventi diritto prioritario all'assegnazione, previa istruttoria favorevole da parte dei servizi sociali, la Giunta Comunale potrà concedere ulteriori proroghe straordinarie.

Le ulteriori proroghe straordinarie saranno concesse previa dimostrazione da parte dell'interessato di aver ricercato soluzione abitativa alternativa.

ART. 7 CANONE DI CONCESSIONE

Il canone concessorio richiesto agli assegnatari sarà calcolato secondo le modalità previste dalla tabella 1 allegata.

Gli importi relativi alla quota a carico dell'assegnatario, indicati nella citata Tabella, saranno oggetto di revisione periodica attraverso delibera di Giunta Comunale.

Il pagamento della quota dovrà essere effettuato entro il 10 del mese successivo al Comune di Carcare, secondo le modalità previste nel contratto .

L' Ufficio Servizi Sociali provvederà ad attivare le procedure di recupero in caso di mancato pagamento.

La mancata corresponsione del canone concessorio che superi i tre mesi, e senza che siano intervenute cause peggiorative, comunque opportunamente documentate, della situazione economica dell'assegnatario, comporteranno la revoca dell'assegnazione con il conseguente ed immediato rilascio dell'alloggio.

Sono a carico del Comune le spese inerenti le utenze domestiche (ENEL, gas e acqua).

ART. 8 MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Ogni intervento di risanamento e manutenzione straordinaria del patrimonio abitativo è completamente a carico del Comune.

I lavori di manutenzione ordinaria che il concessionario intendesse eseguire nell'alloggio, dovranno essere subordinati preventivamente al rilascio di autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale, e saranno completamente a carico dell'assegnatario senza alcun rimborso delle spese sostenute da parte del Comune.

L'assegnatario ha l'obbligo di mantenere funzionali gli impianti installati nei locali, in caso di guasti o anomalie riscontrate nel funzionamento degli impianti di riscaldamento, di erogazione energia elettrica e del gas, provvedere ad avvisare immediatamente l'Ufficio Tecnico - Servizio Manutenzione Patrimonio Comunale -, e nel caso di accertata manomissione dell'impianto o del mancato avviso la spesa sostenuta per la riparazione o sostituzione della caldaia è a totale carico del destinatario.

ART. 9 CONDIZIONI RISOLUTIVE DELLA ASSEGNAZIONE IN USO TEMPORANEO

La concessione temporanea dell'alloggio viene comunque revocata ogni qualvolta il beneficiario:

- non sia più in possesso dei requisiti per l'assegnazione di cui all'art. 2 del presente regolamento;
- abbia ottenuto l'assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false;
- non abbia preso possesso, senza giustificati motivi, entro 15 giorni dell'alloggio assegnato;
- abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio assegnato;
- non abiti stabilmente l'alloggio o ne muti la destinazione d'uso durante la concessione;
- abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
- sia moroso da almeno due mesi nel pagamento del canone per motivi non dipendenti da sopraggiunte condizioni di svantaggio economico, secondo quanto disposto dall'art. 6 del presente regolamento;
- ospiti, anche temporaneamente senza l'autorizzazione dell'ufficio competente, terze persone non facenti parte del nucleo familiare così come definito dall'art. 2 del presente Regolamento;
- ponga in essere comportamenti sconvenienti e incompatibili con la civile convivenza;
- non provveda alla dichiarazione di cui all'art. 5 comma 4;
- si rifiuti di trasferirsi in altro alloggio diverso da quello precedentemente assegnato, a seguito di decisione da parte della Giunta Comunale secondo quanto stabilito dall'art. 4 comma 7;
- si rifiuti di coabitare con altro nucleo familiare per un periodo limitato di tempo, secondo quanto disposto dall'art. 5 comma 7;
- non abbia presentato domanda di assegnazione per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica al primo bando utile indetto dal Comune in cui l'assegnatario risiede o svolge la propria attività lavorativa.

La revoca dell'assegnazione avverrà attraverso provvedimento della Giunta Comunale, previa relazione del Responsabile dei Servizi Sociali.

ART. 10 DOCUMENTAZIONE

I requisiti previsti per l'assegnazione degli alloggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 47 e 3, comma 2, dei DPR n.445 /2000, fatta eccezione per quelle sottoindicate, che dovranno essere inevitabilmente allegate alla domanda, pena la perdita del diritto dell'assegnazione:

- provvedimento di sfratto esecutivo con data certa e definitiva;
- Notifica di ordinanza di sgombero di alloggio;
- Certificazione rilasciata dalla A.S.L. attestante l'abitazione in alloggio improprio;
- Provvedimento di separazione omologato dal Tribunale o sentenza passata in giudicato con l'obbligo di rilascio dell'alloggio.

ART. 11 CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art.11 del D.P.R. 403/98 e dell'art. 6 del D.P.C.M. 221/99 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità

delle dichiarazioni sostitutive, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 26 della L.15/68 e successive modifiche.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità dei contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dalla assegnazione dell'alloggio.

ART. 12 ABROGAZIONE

Dalla data di entrata in vigore dei presente regolamento è abrogato il "Regolamento per l'assegnazione temporanea di alloggi nelle case di Piazza Genta" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34del9Luglio2001.

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività dello stesso.

ART. 14 NORMA TRANSITORIA E FINALE

Entro trenta giorni dalla approvazione presente regolamento, il responsabile del servizio provvederà ad una verifica della situazione esistente, verificando i requisiti richiesti dall'art. 2.